



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (ALFANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2010

Delega al Governo per apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia, nonché modifica della disciplina dell'adempimento, della clausola penale, della conclusione del contratto e del codice del consumo in materia di disciplina del credito al consumo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	7
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)	»	12
Disegno di legge	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge mira a varare modifiche al codice civile e al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, attraverso due deleghe legislative e alcune innovazioni di maggiore dettaglio immediatamente emendative dell'ordinamento vigente.

La prima delega è quella volta a introdurre il contratto di fiducia. Nell'ultimo decennio il mercato italiano ha registrato una crescente domanda di prestazioni legali e più ampiamente professionali inerenti a operazioni fiduciarie. Questa domanda si è tradotta in larga misura nella ricerca di soluzioni basate sul ricorso al *trust*.

Con l'entrata in vigore della convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, si è invece aperta la via allo sviluppo di una prassi italiana in materia. La convenzione de L'Aja consente, infatti, di sottoporre alla legge straniera anche fattispecie e rapporti prevalentemente localizzati in Italia, in forza del principio di autonomia nella scelta della legge applicabile al *trust*.

È opportuno però chiarire che, sebbene la prassi italiana in materia di *trust* al momento si giovi di questa apertura, lo strumento internazionalprivatistico ora ricordato non impone all'Italia l'obbligo di riconoscere *trust* interamente localizzati nel nostro territorio. L'operatore italiano si è rivolto al *trust* retto dalla legge straniera a causa dell'assenza nel diritto italiano di un istituto equivalente sotto il profilo della completezza, della flessibilità e della coerenza interna delle norme che lo regolano.

L'introduzione nel codice civile dell'articolo 2645-ter sulla trascrizione dei vincoli

derivanti da atti di destinazione è stata senza dubbio ispirata dalla volontà di arginare il ricorso alla legge straniera da parte di soggetti italiani in contesti in cui la prassi si orientava verso l'utilizzo del *trust*. Il passo compiuto in tale direzione non consente ancora, tuttavia, all'Italia di disporre di uno strumento di utilità generale, che possa competere con il *trust*.

La norma di delega mira a introdurre nell'ordinamento giuridico italiano tale strumento di utilità generale nella forma del contratto di fiducia all'interno del titolo III del libro quarto del codice civile, nel quale è contemplata altresì la disciplina sul contratto di mandato.

La scelta di predisporre una disciplina del contratto di fiducia è resa strettamente necessaria dall'esigenza di allineamento dell'ordinamento interno rispetto ai principi del diritto comunitario in corso di consolidamento.

Al riguardo è necessario rammentare il *Draft Common Frame of Reference* del 2009, elaborato su richiesta della Commissione europea e con il concorso di autorevoli studiosi italiani, che precisa fin nei dettagli la disciplina applicabile alle ipotesi di titolarità fiduciaria.

Con riferimento al diritto degli Stati membri, va ricordato che la Francia, pur non avendo ratificato la convenzione de L'Aja, ha introdotto nel proprio diritto la *fiducie*, con un'ampia novella al codice civile nel 2007, emendata con provvedimenti entrati in vigore nel 2008 e nel 2009. La riforma francese mira essenzialmente a mettere a disposizione dell'operatore giuridico d'oltralpe uno strumento competitivo rispetto al *trust*, sia sotto il profilo delle operazioni fiduciarie

rivolte a scopo di gestione, sia per quelle dirette a costituire una garanzia.

Il contratto di fiducia rappresenta lo strumento con il quale il fiduciante trasferisce beni o diritti o somme di denaro a un fiduciario che, tramite la separata gestione, li destina a uno scopo determinato operando nell'interesse di uno o più beneficiari determinati, o determinabili.

Ai fini dell'opponibilità e della tutela dei creditori è previsto che tale contratto sia stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità. Si prevede, inoltre, che il contratto in parola si concluda con il semplice consenso degli stipulanti, eccetto che nell'ipotesi di trasferimento di somme di danaro in cui il perfezionamento coincide con la data di versamento dell'intero importo di denaro in un deposito nella disponibilità del fiduciario. Alla fattispecie ordinaria di contratto consensuale si affianca, pertanto, quella di contratto reale.

La legge delega prevede, poi, che la disciplina della fiducia si applichi anche qualora gli effetti tipici di questa derivino da testamento, determinando, inoltre, le ipotesi in cui tali effetti scaturiscano da sentenza del giudice.

La caratteristica principio della normativa in esame risulta costituita dalla separazione patrimoniale e dalla surrogazione, che comportano l'esclusione dei beni oggetto del rapporto - qualora il fiduciario sia una persona fisica - sia dalla comunione legale tra coniugi sia dalla successione.

La delega non si limita a predisporre la disciplina del contratto di fiducia con finalità di mera gestione patrimoniale, ma regola altresì le fattispecie in cui la stessa miri alla costituzione di una garanzia o a realizzare una liberalità.

Ne consegue che:

(i) salve le norme in materia di tutela del credito, è dettata una disciplina specifica per il contratto di fiducia a scopo di garanzia, quale strumento con cui si garantiscono

crediti determinati o determinabili, con previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito;

(ii) è dettata una disciplina specifica del contratto di fiducia a scopo assistenziale. In questa ipotesi, qualora il beneficiario della liberalità sia una persona disabile, si prevede una deroga alle norme a tutela dei legittimari che appare ragionevole alla luce della particolare condizione del soggetto.

Sul versante della regolamentazione dell'attività fiduciaria si prevede, inoltre, la possibilità di sostituzione del fiduciario tramite provvedimento del giudice e l'applicazione della normativa antiriciclaggio.

La delega prevede, poi, una disciplina della durata del contratto di fiducia e ciò al fine di evitare il congelamento di patrimoni per un tempo eccessivo. Sul punto si individuano altresì i casi di scioglimento del contratto di fiducia, tra cui spicca il caso dell'unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché pienamente capaci di agire.

La norma si preoccupa, infine, che sia evitato il rischio di minare la trasparenza delle operazioni poste in essere, amalgamando la disciplina con le normative vigenti di riferimento. Ne consegue che, da un lato, si fanno espressamente e integralmente salve le norme in materia di antimafia, conflitto di interessi, e ogni norma a tutela dell'ordine pubblico; e che, dall'altro lato, si prevede il coordinamento con le discipline di tutela dei creditori, del contratto a favore di terzo, della cessione di crediti futuri, del fallimento, degli strumenti finanziari.

La seconda delega è quella relativa al contratto autonomo di garanzia.

La normativa dovrà essere in linea con la ricostruzione che la prassi commerciale, la giurisprudenza e la dottrina italiane hanno a lungo elaborato.

Il contratto viene dunque qualificato quale negozio a titolo oneroso con cui il garante si obbliga al pagamento di una determinata somma di denaro o ad altra prestazione a

vantaggio del creditore allo scopo di sollevarlo dai rischi economici derivanti dall'adempiimento di una obbligazione, sulla cui esecuzione o validità il garante stesso non può sollevare eccezioni.

L'astrattezza del negozio rispetto all'oggetto di quello cui si riferisce garantendolo, dovrà avere un solo limite: sarà infatti sempre possibile opporre l'eccezione di dolo, ossia quella volta a far valere condotte fraudolente poste in essere in danno del garante.

In questo modo viene realizzata un'importante funzione di propulsione economica, volta a incrementare di molto la tenuta e quindi l'appetibilità di rapporti commerciali che richiedono forti garanzie per essere avviati e proseguiti.

In applicazione dei principi generali, al momento della conclusione del contratto, il rapporto garantito dovrà essere determinato o determinabile, e il contratto dovrà avere una durata determinata. La forma del contratto sarà quella scritta dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata a pena di nullità, così da assicurare certezza ai rapporti commerciali.

In particolare sarà necessario prevedere:

1) che il contratto debba contenere la rinuncia del garante in forma espressa a sollevare eccezioni sull'esecuzione e sulla validità del rapporto garantito;

2) che la qualità di garante, ove il valore economico della prestazione del garante sia superiore ad un determinato importo, possa essere rivestita esclusivamente da soggetti che siano autorizzati a svolgere l'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero che siano autorizzati a svolgere l'attività assicurativa nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, numeri 14) e 15), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il garante avrà l'obbligo di comunicare al debitore ogni circostanza inerente l'esecuzione del contratto autonomo di garanzia, e in specie sarà tenuto a informare il debitore dell'avvenuta escussione della garanzia da parte del creditore. La violazione di quest'ultimo obbligo, preposto a consentire all'obligato l'avvio di ogni iniziativa a tutela delle sue ragioni, comporterà l'impossibilità per il garante di esercitare l'azione di regresso nei confronti del debitore.

Il creditore potrà escutere la garanzia anche durante la pendenza del giudizio di responsabilità del debitore principale, ma, in tal caso, il garante stesso non potrà effettuare l'azione di regresso nei confronti del debitore sino all'accertamento dell'inadempimento, così da valorizzare la funzione e l'economia del giudizio già instaurato.

A chiusura, si richiede di prevedere l'applicazione, in quanto compatibile, della disciplina sulla fideiussione, restando in ogni caso esclusa l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 1939, 1941, 1942, 1944 e 1945 del codice civile.

Venendo alle modifiche emendative al codice civile, esse si appuntano innanzi tutto sulla disciplina della clausola penale, per la cui riduzione equitativa viene ripristinato il principio della domanda, e quindi la necessità che vi sia la richiesta del debitore.

Vengono poi modificati - articolo 4 - gli articoli 1175 e 1223 del codice civile, codificando il principio oramai ampiamente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale la violazione dell'obbligazione a fonte negoziale può dar luogo a danni non patrimoniali, quando di tale natura siano gli interessi cui corrisponde la prestazione dovuta.

Inoltre, viene espressamente affermata la sussistenza, in capo a entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio, degli obblighi accessori di protezione dei diritti personali e patrimoniali della controparte che siano coinvolti.

Infine, viene analiticamente disciplinata l'oramai ricorrente fattispecie dell'offerta al pubblico con mezzi telematici.

L'offerta, in particolare, dovrà chiarire se viene formulata nell'esercizio di una attività di impresa e, in tal caso, gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative. E dovrà contenere la specifica dei prezzi e delle tariffe delle prestazioni oggetto dell'offerta, con l'indicazione di eventuali imposte, costi di consegna e altri costi aggiuntivi.

Ove l'offerta sia priva delle informazioni prescritte, il destinatario ha diritto a recedere

dal contratto nelle forme e con i limiti previsti dall'articolo 1373 del codice civile.

Quanto alle modifiche al citato codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, si estende la tutela del consumatore nell'articolo 42, consentendogli, nell'ipotesi di credito al consumo e inadempimento del fornitore, l'azione contro il finanziatore per ottenere la restituzione delle somme a lui corrisposte nei limiti del credito.

Dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e pertanto non è stata redatta la relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il disegno di legge è finalizzato ad introdurre modifiche, al codice civile e al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sia con norme di immediata applicazione, sia mediante lo strumento della delega legislativa (delega per la disciplina dell'istituto della fiducia; delega per la disciplina del contratto autonomo di garanzia). La delega per la disciplina della fiducia è finalizzata a colmare una lacuna del nostro sistema giuridico che – nonostante l'entrata in vigore della convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata e resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364 – non contiene una compiuta disciplina positiva dell'istituto della fiducia.

La delega relativa al contratto autonomo di garanzia è, a sua volta, finalizzata a introdurre nel nostro ordinamento giuridico una disciplina positiva di questa figura giuridica, conosciuta dalla prassi commerciale ed elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina italiane.

Le modifiche apportate al codice civile e al citato codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono invece finalizzate, da un lato, ad adeguare alcuni aspetti della disciplina in materia di diritto delle obbligazioni e dei contratti, e dall'altro a rafforzare la tutela del consumatore nei rapporti disciplinati dal medesimo codice del consumo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Nel nostro ordinamento giuridico manca una disciplina positiva omogenea dell'istituto della fiducia e del contratto autonomo di garanzia.

Gli ulteriori istituti civilistici su cui incide l'intervento normativo sono attualmente disciplinati dal codice civile e dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

L'intervento normativo incide sugli articoli 1175, 1223, 1336 e 1384 del codice civile, nonché sull'articolo 42 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non ci sono profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento normativo non interferisce con le competenze e le funzioni delle regioni e degli enti locali, investendo la materia dell'ordinamento civile.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Nulla da osservare.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Non sussiste la possibilità di delegificazione in materia.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Nel corso della corrente legislatura sono stati presentati una proposta di legge (atto Camera n. 1471) e due disegni di legge (atto Senato n. 854 e atto Senato n. 489) per la disciplina dell'istituto del *trust*.

L'esame di tali atti non è ancora iniziato.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Le disposizioni in materia di contratto autonomo di garanzia, di buona fede e di risarcimento del danno tengono conto del diritto vivente di elaborazione giurisprudenziale.

La modifica dell'articolo 1384 del codice civile, invece, introduce un principio (quello secondo cui la clausola penale manifestamente eccessiva è riducibile solo su espressa domanda del debitore) opposto rispetto a quello affermato dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 18128 del 2005, nel vigore dell'attuale disposizione normativa.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto dell'intervento normativo.

PARTE II

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario (vedi anche sub n. 13).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano procedure di infrazione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

L'intervento non interferisce con gli obblighi internazionali dell'Italia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

La proposta di modifica dell'articolo 42 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si muove nella direzione già tracciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza relativa alla causa C-509/07, in cui si è affermato il principio secondo cui «l'articolo 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che [...] l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore».

Non risultano pendenti altri giudizi davanti alla Corte.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi.

PARTE III

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 15) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le espressioni «fiducia», «contratto di fiducia» rispondono alla tradizione giuridica italiana e trovano un riferimento normativo nell'articolo 627 del codice civile, che disciplina la cosiddetta fiducia testamentaria.

L'espressione «contratto autonomo di garanzia» è normalmente in uso nella prassi commerciale e nel linguaggio della giurisprudenza.

- 16) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi sono corretti.

- 17) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso, ove possibile, alla tecnica della novella.

- 18) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

- 19) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Nulla da osservare.

- 20) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non risultano deleghe aperte.

21) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

I termini previsti per l'esercizio delle deleghe legislative appaiono congrui rispetto alla complessità della materia da disciplinare.

22) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Non appare necessario disporre di dati statistici.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

L'iniziativa legislativa incide sulla disciplina delle obbligazioni e dei contratti contenuta nel codice civile e su alcuni aspetti della tutela del consumatore disciplinati dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

La delega per la disciplina della fiducia è finalizzata a colmare una lacuna del nostro sistema giuridico che - nonostante l'entrata in vigore della convenzione sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata e resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364 - non contiene una compiuta disciplina positiva dell'istituto della fiducia.

La delega relativa al contratto autonomo di garanzia è a sua volta finalizzata a introdurre nel nostro ordinamento giuridico una disciplina positiva di questa figura giuridica conosciuta dalla prassi commerciale, ed elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina italiane.

Le modifiche apportate al codice civile e al citato codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono invece finalizzate, da un lato, ad adeguare alcuni aspetti della disciplina in materia di diritto delle obbligazioni e dei contratti, e dall'altro a rafforzare la tutela del consumatore nei rapporti disciplinati dal medesimo codice del consumo.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

Con riferimento alle norme di delega contenute negli articoli 1 e 2 del disegno di legge, si intende colmare un vuoto normativo. In particolare: 1) si vuole introdurre nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina del contratto fiduciario e della fiducia in genere, istituti già conosciuti dagli ordinamenti giuridici di altri paesi (il *trust* nel diritto inglese; la *fiducie* nel diritto francese); 2) si vuole disciplinare un contratto atipico (il contratto autonomo di garanzia) che ha ricevuto ampia diffusione nella prassi commerciale.

D) *Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Colmare il vuoto normativo esistente nella disciplina dell'istituto della fiducia e del contratto autonomo di garanzia.

Adeguare il diritto positivo delle obbligazioni e dei contratti ai risultati dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio*

Operatori economici in genere, istituti autorizzati allo svolgimento dell'attività bancaria, consumatori.

SEZIONE 2. - LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

SEZIONE 3. - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

L'intervento normativo appare indispensabile per introdurre nel nostro ordinamento giuridico lo strumento della fiducia (ciò che consentirà, tra l'altro, di risolvere il problema dell'ammissibilità dei cosiddetti *trust* interni) e per razionalizzare la disciplina del contratto autonomo di garanzia (altrimenti affidata alla sola attività adeguatrice della giurisprudenza). L'intervento normativo appare inoltre indispensabile per accrescere il livello di tutela dei consumatori, con riguardo ad alcune particolari tipologie di contratto.

SEZIONE 4. - LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non vi sono opzioni alternative di intervento regolatorio.

Trattandosi di istituti di diritto civile la loro disciplina non può che essere affidata alla regolazione con legge ordinaria.

SEZIONE 5. - LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

Non sono previste analisi per la misurazione degli effetti dell'intervento proposto.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

L'intervento normativo è finalizzato ad avvantaggiare i destinatari delle norme, che avranno a disposizione strumenti giuridici attualmente sconosciuti al diritto italiano per attuare finalità di natura fiduciaria, e ulteriori strumenti di garanzia del credito.

Quanto alle modifiche che si intende apportare al codice del consumo, esse sono volte a rafforzare la tutela del consumatore secondo i principi espressi dal legislatore comunitario e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti. Nell'ambito del rapporto nascente dal contratto autonomo di garanzia sono previsti obblighi informativi a carico del garante nei confronti del debitore (obbligo di comunicare ogni circostanza inerente l'esecuzione del contratto), e obblighi a carico del debitore nei confronti del garante (obbligo di comunicare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione)*

La disciplina dell'offerta al pubblico mediante strumenti telematici contiene inoltre una dettagliata disciplina degli obblighi informativi nei confronti dei destinatari dell'offerta.

D) *Comparazione con le altre opzioni esaminate.*

Non sono state prese in esame altre opzioni.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Nulla da osservare.

SEZIONE 6. - L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento normativo non comporta alcuna restrizione all'accesso di beni o servizi, né restrizioni delle possibilità competitive.

SEZIONE 7. - LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*

Il Governo dovrà adottare i decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute negli articoli 1 e 2.

B) *Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

Non sono previste azioni per dare pubblicità all'evento.

C) *Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Non è prevista attività di monitoraggio.

D) *Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2, il Governo potrà emanare disposizioni correttive e integrative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la disciplina della fiducia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della fiducia.

2. La disciplina di cui al comma 1, tenuti in considerazione i principali modelli normativi dei paesi dell'Unione europea, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e con le convenzioni internazionali, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo e con la procedura di cui al comma 4.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, nell'ambito del titolo III del libro IV del codice civile, la disciplina speciale del contratto di fiducia, quale contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili;

b) prevedere che il contratto di fiducia venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) prevedere, quali effetti del contratto di fiducia, la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario e l'opponibilità del contratto ai terzi e ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti e i beni che costituiscono oggetto della fiducia. In particolare:

1) escludere che, qualora il fiduciario sia una persona fisica, i diritti e i beni oggetto del rapporto siano parte della comunione legale tra coniugi, o cadano in successione;

2) prevedere che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario e che in tale ipotesi il contratto di fiducia, fermo restando il vincolo di forma di cui alla lettera *b)*, si perfezioni con il versamento dell'intero importo;

d) dettare una disciplina specifica per:

1) la fiducia a scopo di garanzia, quale contratto con cui si garantiscono crediti determinati o determinabili, con previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. In particolare prevedere:

1.1) che risulti dal contratto, a pena di nullità, il debito garantito e il valore del bene trasferito in garanzia;

1.2) che il contratto possa essere concluso esclusivamente con un fiduciante che agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale;

1.3) che la fiducia possa essere destinata a garantire debiti diversi da quelli per cui era stata originariamente costituita, qualora l'atto costitutivo preveda tale possibilità e purché si tratti di crediti derivanti da rapporti già costituiti ovvero da costituirsi entro limiti temporali specificamente determinati;

1.4) la nullità di qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia e l'ammontare del debito garantito, all'epoca della escussione della garanzia;

1.5) la disciplina per il caso in cui i beni concessi in garanzia, anche nell'ipotesi di complesso di beni o altri elementi aziendali, siano sostituiti nel corso del rapporto, disponendo in particolare che il valore dei beni sostitutivi non possa essere superiore a quello dei beni sostituiti e che, qualora lo sia, la garanzia non si estenda oltre il valore del bene originario;

2) il contratto di fiducia a scopo assistenziale, prevedendo che il valore dei beni conferiti non possa eccedere i bisogni del beneficiario e facendo salve le disposizioni a tutela dei diritti dei legittimari. Tali disposizioni non si applicano qualora il beneficiario sia una persona disabile;

e) disciplinare i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, o del terzo che sia nominato per far valere gli obblighi del fiduciario;

f) disciplinare l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendiconto;

g) disciplinare la cessazione del fiduciario dall'incarico, prevedendo la possibilità di

sua sostituzione anche da parte del giudice e l'ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetto del rapporto;

h) disciplinare la durata del contratto, la revoca e la rinuncia del fiduciario, nonché la possibilità di nominare da parte del giudice, in caso di urgenza, un fiduciario provvisorio;

i) disciplinare le cause di scioglimento del contratto di fiducia, prevedendo tra di esse l'unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché pienamente capaci di agire;

l) determinare i casi in cui gli effetti del contratto di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice;

m) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche qualora gli effetti di questa derivino da testamento, salva la disciplina contenuta nell'articolo 627 del codice civile;

n) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche nell'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiara fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari;

o) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, di deroga alla disciplina di tutela dei creditori, alla disciplina sul contratto a favore di terzo, alla disciplina sulla cessione dei crediti futuri ed alla disciplina degli strumenti finanziari;

p) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, di deroga alla disciplina fallimentare, regolando in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia al fine di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori;

q) assicurare, in ogni caso, il coordinamento con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi ed a tutela dell'ordine pubblico.

7. Dall'attuazione del presente articolo e dei decreti legislativi di cui al comma 1

non devono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina del contratto autonomo di garanzia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del contratto autonomo di garanzia.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inserimento, all'interno del titolo III del libro IV del codice civile, del capo XXII-bis recante la disciplina speciale del contratto autonomo di garanzia, quale contratto a titolo oneroso con cui il garante si obbliga al pagamento di una determinata somma di denaro o ad altra prestazione a vantaggio del creditore allo scopo di sollevarlo dai rischi economici derivanti dall'adempimento di una obbligazione, sulla cui

esecuzione o validità il garante non può sollevare eccezioni, salvo quella volta a far valere condotte fraudolente poste in essere in suo danno;

b) prevedere che al momento della conclusione del contratto autonomo di garanzia il rapporto garantito sia determinato o determinabile;

c) prevedere che il contratto autonomo di garanzia sia necessariamente stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità. In particolare prevedere:

1) che il contratto debba contenere la rinuncia del garante in forma espressa a sollevare eccezioni sull'esecuzione e sulla validità del rapporto garantito;

2) che, ove il valore economico della prestazione del garante sia superiore ad un determinato importo, la qualità di garante possa essere rivestita esclusivamente da soggetti che siano autorizzati a svolgere l'attività bancaria ai sensi del titolo II, capo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero che siano autorizzati a svolgere l'attività assicurativa nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, numeri 14 e 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;

3) che l'oggetto del contratto possa consistere anche in una prestazione non omogenea a quella del rapporto garantito;

d) prevedere per il garante l'obbligo di comunicare al debitore ogni circostanza inerente all'esecuzione del contratto autonomo di garanzia. In particolare prevedere:

1) che il garante sia tenuto ad informare il debitore dell'avvenuta escussione della garanzia da parte del creditore;

2) che, in ogni caso, la violazione dell'obbligo di cui alla presente lettera comporta l'impossibilità per il garante di esercitare l'azione di regresso nei confronti del debitore;

e) prevedere che l'esecuzione del contratto di cui alla presente legge sia subordinata all'attestazione in forma scritta da parte del creditore del mancato adempimento dell'obbligazione garantita;

f) prevedere la possibilità per il creditore di escutere la garanzia anche durante la pendenza del giudizio di responsabilità del debitore principale, ma, in tale caso, il garante non potrà effettuare l'azione di regresso nei confronti del debitore sino all'accertamento dell'inadempimento;

g) prevedere per il debitore l'obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuta estinzione dell'obbligazione ed ogni circostanza inerente il rapporto garantito;

h) prevedere che il contratto autonomo di garanzia abbia una durata determinata;

i) prevedere l'applicazione, in quanto compatibile, della disciplina sulla fidejussione, restando in ogni caso esclusa l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 1939, 1941, 1942, 1944 e 1945 del codice civile.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo e con la procedura di cui al comma 2.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi di cui al comma 1 non possono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 3.

(Modifiche della disciplina della clausola penale)

1. All'articolo 1384 del codice civile, dopo le parole: «La penale può essere diminuita equamente dal giudice» sono inserite le seguenti: «su domanda del debitore».

Art. 4.

*(Modifiche della disciplina del titolo I
del libro IV del codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1175, dopo il primo comma è insrito il seguente:

«Il debitore e il creditore devono adottare le misure necessarie per evitare che dall'attuazione del rapporto obbligatorio derivi un pregiudizio alla persona o al patrimonio dell'altra parte»;

b) all'articolo 1223, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Il risarcimento deve comprendere altresì i danni che sono conseguenza immediata e diretta della lesione di interessi di natura non patrimoniale corrispondenti alla prestazione oggetto dell'obbligazione o che sono protetti dagli obblighi previsti dall'articolo 1175, secondo comma».

Art. 5.

*(Modifiche della disciplina dell'offerta
al pubblico)*

1. All'articolo 1336 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Le norme relative all'offerta al pubblico attuata tramite strumenti telematici ed informatici sono determinate da leggi speciali».

2. L'offerta al pubblico attuata tramite strumenti telematici ed informatici deve contenere l'indicazione, in forma chiara, comprensibile ed aggiornata, delle seguenti informazioni:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale del proponente;

b) la residenza o domicilio o sede legale del proponente;

c) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica o di altri mezzi telematici idonei a comunicare con rapidità ed in modo diretto con il proponente;

d) la specificazione se l'offerta viene formulata nell'esercizio di una attività di impresa e, in tal caso, gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative;

e) gli elementi di individuazione della concessione, licenza od autorizzazione, ove previste per l'adempimento della prestazione oggetto dell'offerta, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza;

f) ove si tratti di professioni regolamentate:

1) gli estremi dell'iscrizione del proponente all'ordine professionale o ad altra istituzione equipollente;

2) il titolo professionale e lo Stato membro dell'Unione europea che lo ha rilasciato;

3) l'indicazione delle norme professionali e degli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;

g) il numero della partita IVA o altro dato di identificazione ai fini fiscali considerato equivalente nello Stato membro dell'Unione europea, qualora il proponente eserciti un'attività soggetta ad imposta;

h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe delle prestazioni oggetto dell'offerta, con la specificazione di eventuali imposte, costi di consegna ed altri costi aggiuntivi;

i) l'indicazione delle attività consentite all'accettante e gli estremi del contratto qualora l'attività contrattuale sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

3. Ove l'offerta attuata ai sensi del comma 2 sia priva delle informazioni prescritte, il destinatario ha diritto di recedere dal contratto nelle forme e con i limiti previsti dall'articolo 1373 del codice civile.

Art. 6.

(Modifiche al codice del consumo in materia di disciplina del credito al consumo)

1. All'articolo 42 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore».

